

Leggi federali e ordinanze con entrata in vigore 2017

Modifica	Entrata in vigore	Contenuto in breve	Atto e comunicato stampa
<p>Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari</p> <p>Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari</p> <p>Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)</p> <p>Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI)</p>	<p>01.01.2017 (art. 39 LSAI in vigore dal 27.05.2016)</p>	<p>Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui loro clienti, a condizione che questi siano residenti fiscali all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti.</p> <p>Le informazioni vengono trasmesse all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le inoltra alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all'estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.</p>	<p>Decreto federale</p> <p>Accordo multilaterale</p> <p>Legge</p> <p>Ordinanza</p> <p>Comunicato stampa sull'ordinanza</p> <p>Direttiva</p>
<p>Accordo tra la Svizzera e l'UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (protocollo di modifica che sostituisce l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla fiscalità del risparmio)</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>La ritenuta di imposta convenuta nel 2005 con l'Unione europea (UE) nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio era uno strumento idoneo per tassare i redditi da capitale transfrontalieri. Con il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, che non include solo i redditi da risparmio ma anche tutti i tipi di redditi da capitali, i trust e le fondazioni, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio sarà sostituito.</p>	<p>Decreto federale</p> <p>Protocollo di modifica</p> <p>Comunicato stampa sul messaggio</p>
<p>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la</p>	<p>01.01.2017</p>		

Modifica	Entrata in vigore	Contenuto in breve	Atto e comunicato stampa
<p>Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale</p> <p>Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale</p> <p>Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; modifica del 18.12.2015)</p> <p>Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF, modifica del...)</p>		<p>La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene le basi di diritto materiale per l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. La Convenzione prevede tre forme di scambio di informazioni, ovvero lo scambio su domanda, lo scambio spontaneo e lo scambio automatico. Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni, le informazioni non vengono comunicate in base a una concreta domanda bensì quando lo Stato che informa presume, sulla base delle informazioni di cui dispone, un possibile interesse da parte di un altro Stato. I principi giuridici necessari per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, in particolare quelli relativi allo scambio spontaneo di informazioni, sono stati inseriti nella legge e nell'ordinanza sull'assistenza amministrativa.</p>	<p>Decreto federale e modifica della LAAF</p> <p>Convenzione</p> <p>Messaggio</p> <p>Ordinanza</p> <p>Comunicato stampa sull'ordinanza</p>
<p>Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>Le disposizioni relative alla prescrizione dell'azione penale devono rispecchiare il diritto attualmente in vigore che non contempla alcuna interruzione e sospensione. Inoltre, la prescrizione dell'azione penale non interviene più se è stata pronunciata una sentenza di prima istanza. La durata dei termini di prescrizione dell'azione penale in caso di contravvenzione è stata fissata a 10 anni. Sono state altresì adeguate le sanzioni per i delitti.</p>	<p>Legge</p> <p>Messaggio</p> <p>Comunicato stampa</p>

Modifica	Entrata in vigore	Contenuto in breve	Atto e comunicato stampa
Legge federale sull'imposta preventiva (proroga dell'eccezione per i prestiti obbligatoriamente convertibili, i prestiti con rinuncia al credito nonché i prestiti in obbligazioni convertibili o riducibili secondo la legge sulle banche)	01.01.2017	Per aumentare la stabilità della piazza finanziaria svizzera vengono prolungate le attuali esenzioni temporanee dall'imposta preventiva. Ciò riguarda i prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e i prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni «write-off»). L'eccezione temporanea all'imposta preventiva è applicata anche ai prestiti obbligazionari che sono stati autorizzati dalla FINMA al momento dell'emissione e che in caso di insolvenza incombente possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio nell'ambito di una procedura di risanamento (obbligazioni «bail in»).	Legge Messaggio Comunicato stampa
Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; modifica del 30.09.2016; procedura di notifica)	15.02.2017 (con effetto retroattivo all'01.01.2011)	Dopo la decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011 (2C_756/2010) è stata depositata l'iniziativa parlamentare Gasche «Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva». Ora nella legge i termini contenuti nell'ordinanza sull'imposta preventiva per la presentazione della notifica in caso di versamento di un dividendo sono definiti come termini ordinatori.	Legge Iniziativa parlamentare, rapporto della CET-N Comunicazione-004-DVS-2017-i
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta	01.01.2017	Dal 1° gennaio 2017 l'interesse remunerativo sui pagamenti anticipati è stato ridotto allo 0 per cento.	Ordinanza Comunicato stampa
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (modifica del 13.09.2016)	01.01.2017	Nella procedura di esecuzione forzata non si applica il limite di riscossione minima.	Ordinanza
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici	01.01.2017	Modifica dell'ordinanza in base alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (FiEle).	Ordinanza
Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi)	01.04.2017	Modifica dell'art. 14a cpv. 2 e 3 OIPrev: nonostante una società svizzera di un gruppo funga da garante di un prestito emesso a una società estera appartenente allo stesso gruppo, la	Avamprogetto per la consultazione Rapporto esplicativo

Modifica	Entrata in vigore	Contenuto in breve	Atto e comunicato stampa
		società estera deve poter trasferire in Svizzera una determinata somma di fondi esente da imposta preventiva.	Comunicato stampa sulla consultazione
Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese	01.06.2017	Il 16 giugno 1994 due mozioni dello stesso tenore («Imposizione dei marittimi della flotta d'alto mare») hanno chiesto al Consiglio degli Stati (Mo. Plattner 94.3270) e al Consiglio nazionale (Mo. Hubacher 94.3258) di rinunciare a introdurre, nell'ambito dell'armonizzazione fiscale, l'imposizione di marittimi stranieri a bordo di navi d'alto mare battenti bandiera svizzera, modificando gli articoli 5 capoverso 1 lettera f e 97 LIFD, nonché gli articoli 4 capoverso 2 lettera f e 35 capoverso 1 lettera h LAID. Le modifiche di legge attuano le due mozioni.	Legge Messaggio